

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MACALUSO, ROMEO, PERNA, CALICE, BACICCHI, MAFFIOLETTI, PIERALLI, TEDESCO TATÒ, FELICETTI, FERRUCCI, GRAZIANI, CHIAROMONTE, DI MARINO, FERMARIELLO, IANNARONE, LUGNANO, MOLA, VALENZA, CAZZATO, FRAGASSI, GUTTUSO, MIRAGLIA, PANICO, ZICCARDI, ARGIROFFI, SESTITO, TROPEANO, CORALLO, LA PORTA, MONTALBANO, VITALE Giuseppe, GIOVANNETTI, PINNA, POLLIDORO, MILANI Giorgio, ANTONIAZZI, BENASSI, ANGELIN, MIANA, BERTONE e BOLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1981

Disposizioni per la programmazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La scadenza delle leggi sul Mezzogiorno coincide con una delle più grandi tragedie che le popolazioni meridionali abbiano conosciuto nella loro recente storia: il terremoto che ha sconvolto la Campania e la Lucania in un territorio pari a quello della regione abruzzese.

Gli italiani tutti hanno avuto, anche attraverso le immagini trasmesse dalla televisione, l'angosciosa visione delle drammatiche conseguenze del sisma e al tempo stesso delle condizioni in cui vivono ancora milioni di cittadini.

Il sottosuolo dell'Italia del « miracolo » è riemerso ancora una volta come nel gennaio del 1968 nel Belice. Milioni di italiani nei giorni successivi alla domenica 23 novembre 1980 si sono interrogati sulle ragioni per cui lo Stato non è in grado di soccorrere

tempestivamente chi è stato colpito così duramente e sulle ragioni per cui dopo trenta anni di « intervento straordinario » nel Mezzogiorno e di « programmi meridionalisti », annunciati dai vari Governi che si sono presentati al Parlamento, la situazione in vaste zone meridionali è quella che hanno intravisto nelle zone devastate dal terremoto.

A questi interrogativi occorre dare con urgenza una risposta sul piano politico, legislativo e amministrativo perchè oggi si ripropone in termini acuti l'annoso e irrisolto problema dei rapporti tra lo Stato e le popolazioni meridionali.

In altre sedi saranno affrontati i problemi politici generali che i giorni tragici del fine novembre 1980 hanno sollevato, in questa sede occorre dare una risposta sul piano

legislativo ad un aspetto certo non secondario degli interrogativi che si sono posti.

Preliminarmente vogliamo sottolineare i punti di partenza del ragionamento che ci suggerisce la presentazione di questo disegno di legge:

a) le politiche dei Governi nei confronti del Mezzogiorno e l'intervento straordinario così come si sono espressi in questi trenta anni non hanno risolto ma anzi, per molti versi, hanno acuitizzato la questione meridionale;

b) oggi — dopo il sisma — questa questione ha una dimensione e un rilievo tali da mettere in discussione le scelte fatte nel campo della politica economica e gli strumenti d'intervento dello Stato nel Mezzogiorno. Occorrono, cioè, nuove scelte non solo per reperire le enormi risorse finanziarie necessarie alla ricostruzione delle zone terremotate e per lo sviluppo del Mezzogiorno, ma per avviare una programmazione nazionale che consenta e sostenga questo sviluppo. La questione meridionale è rimasta tale perchè si è ritenuto possibile da un canto operare con « l'intervento straordinario » per diminuire il divario Nord-Sud e dall'altro operare scelte di politica economica generale che accentuavano questo divario. I problemi del Mezzogiorno non possono essere scorporati dal quadro della politica nazionale e possono avviarsi a soluzione solo se c'è una programmazione, delle risorse e degli interventi, nazionale;

c) l'intervento per la rinascita e lo sviluppo del Mezzogiorno deve saldarsi con quello per la ricostruzione delle zone terremotate. La saldatura deve riguardare gli obiettivi e la qualità dello sviluppo. Occorre quindi che il programma complessivo di ricostruzione e di sviluppo di queste zone costituisca un momento importante e non separato di una nuova politica meridionalista e quindi di una nuova concezione dell'intervento dello Stato nel Mezzogiorno.

Attraverso questo disegno di legge vogliamo dare una prima risposta a queste esigenze e contribuire a raggiungere alcuni obiettivi che consideriamo fondamentali per

una nuova politica meridionale che possiamo indicare sommariamente:

1) ridurre il divario Nord-Sud, obiettivo irrinunciabile per chi vuole conseguire una reale unità politica del Paese;

2) ridurre lo squilibrio tra zone interne, zone costiere e aree metropolitane come condizione necessaria di uno sviluppo complessivo del Mezzogiorno;

3) liberare il Mezzogiorno dalla rete di interessi parassitari e clientelari che si sono addensati attorno alla spesa pubblica meridionale;

4) sviluppare la democrazia e la partecipazione garantendo agli organi costituzionalmente preposti i poteri oggi usurpati da organismi che agiscono al di fuori di ogni controllo democratico e determinano un « divario istituzionale » tra Centro-Nord e Sud;

5) rendere operante ed effettivo un coordinamento tra gli interventi regionali e statali nelle sedi costituzionali, per avviare uno sviluppo programmato ed evitare che gli « interventi straordinari » siano sostitutivi di quelli ordinari.

Questi obiettivi sono ricavati da un'analisi della situazione meridionale così come oggi si configura e che sommariamente esponiamo.

Abbiamo detto che la questione meridionale non è stata risolta e che anzi per molti versi si è acuitizzata. Questo non significa che le cose stanno come trent'anni fa. Anzi i mutamenti sono profondi. Oggi, infatti, non ci sono più le grandi masse che ancora negli anni '40-'50 costituivano il nerbo delle forze sociali che lottavano per le terre, contro il latifondo, per uno sviluppo economico e civile diverso da quello che avevano conosciuto dall'Unità d'Italia alla caduta del fascismo. C'è stato un processo di urbanizzazione che è avvenuto in forme e modi da provocare guasti immensi.

L'aumento della popolazione delle città meridionali con oltre 30 mila abitanti è stato, tra il 1951 e il 1971, uguale a quello che si è verificato nelle regioni del Centro-Nord, dove c'è stata la generale immigra-

zione dal Sud. Questo processo è continuato per cui oggi la popolazione urbana nelle aree metropolitane, cioè nei grandi comuni e in quelli che ad essi fanno capo, è il 50 per cento di quella complessiva. Nella grande area urbana di Napoli ci sono oggi quattro milioni di abitanti.

Questo processo è contestuale all'abbandono della montagna e dell'alta collina, con processi di degradazione, con economie di sussistenza fondate essenzialmente sulla previdenza, le rimesse degli emigrati, le integrazioni comunitarie, modeste attività commerciali e artigianali e i pochi servizi forniti dal comune. È il Mezzogiorno in buona parte devastato dal terremoto. Le due facce del Sud (quello urbano e quello delle zone interne) sono frutto di una politica nazionale distorta di cui il cosiddetto intervento straordinario è parte.

La questione meridionale è quindi oggi caratterizzata da questa nuova realtà: vaste zone popolate da centinaia di migliaia di giovani istruiti e senza lavoro, da una massa di intellettuali che hanno collocazioni diverse, in centri produttivi, di ricerca e di insegnamento o in occupazioni che prescindono dalle loro professionalità; giovani di piccoli centri di montagna figli di emigrati o di addetti ai servizi che hanno studiato e non lavorano perchè non c'è un'agricoltura progredita nè una piccola industria di trasformazione e aspettano il « posto » in città, al Sud o al Nord, negli impieghi pubblici dove non vanno più i giovani che al Nord vivono.

Come dare lavoro a queste centinaia di migliaia di giovani diplomati e laureati senza costringerli ad una emigrazione sempre più improbabile? È possibile affrontare questo immane problema intasando fino all'inverosimile l'impiego pubblico, determinandone così la totale degenerazione? Sembra impossibile, eppure c'è chi pensa a simili soluzioni. Per noi si tratta piuttosto di puntare all'immissione di questa mano d'opera scolarizzata, qualificabile professionalmente, nella struttura produttiva, non solo attraverso il normale *turn over*, ma soprattutto riconvertendola ed estendendola e fa-

cendo avanzare una nuova organizzazione del lavoro che utilizzi le capacità tecniche e contribuisca ad elevare la stessa produttività generale del lavoro.

Qui, comunque, c'è un nodo che si va via via più stringendo e che ha implicazioni generali di politica economica e di tenuta democratica.

Dove andrà il Mezzogiorno e come peserà sul futuro del Paese con la sua fragile struttura produttiva, sotto l'imperversare dell'inflazione e della crisi? Non vi è qui uno spartiacque di indirizzi programmatici e di direzioni politiche?

Vi sono forze che tendono a « sdrammatizzare » la situazione del Mezzogiorno con l'argomento che esso in questi trent'anni si è sviluppato e con la tesi che in fondo il divario è qualcosa di cui bisogna prendere atto. Oggi, di fronte alle immagini televisive delle zone interne terremotate, queste voci tacciono: parla l'evidenza.

Ma è comunque possibile sdrammatizzare di fronte alle cifre?

Nel Mezzogiorno vi sono nuovi squilibri e tensioni, frutto del tipo di sviluppo nazionale e del sistema di potere oggi dominante. Anzitutto il divario Nord-Sud non è diminuito come molti vanno dicendo, ma è cresciuto. Nel Mezzogiorno è caduto ulteriormente il tasso di popolazione attiva, siamo al 32 per cento. La quota di reddito prodotta, che era del 24,1 per cento nel 1951, è stata del 23,7 per cento nel 1976. Il reddito *pro capite* è il 67 per cento della media italiana. Il divario più grave si è determinato nel mercato del lavoro: al Nord cresce la domanda al Sud l'offerta. Ed è mutata la qualità del mercato, per la presenza al Sud di centinaia di migliaia di giovani laureati e diplomati, addensati soprattutto nelle grandi aree urbane. La questione meridionale oggi si caratterizza quindi per la presenza di questa grande massa di giovani senza lavoro e per l'acuirsi del rapporto tra grandi centri urbani, anzi, tra grandi aree urbane e zone interne spopolate, tra agricoltura di pianura che circonda le aree urbane e agricoltura di alta collina e di montagna.

Perchè e come si sono determinati questi nuovi squilibri tra Nord e Sud e all'interno del Sud? Ci pare essenziale questa analisi per vedere cosa fare per lo sviluppo del Mezzogiorno.

A questo fine dobbiamo vedere anzitutto cosa è avvenuto nell'agricoltura meridionale, cosa rappresenta, come interferisce nello sviluppo del Mezzogiorno.

Il 26 per cento dell'occupazione meridionale è in agricoltura, rispetto ad una media nazionale del 15 per cento. Oltre la metà dei contadini e dei lavoratori agricoli italiani è concentrata nel Sud, anche se da queste zone viene solo il 35 per cento della produzione lorda vendibile nazionale e anche se l'industria di trasformazione dei prodotti alimentari è concentrata per l'86 per cento nel Centro-Nord. Tra il 1964 e il 1976 la produzione vendibile dell'agricoltura meridionale è aumentata di oltre il 20 per cento. Trasformazioni profonde e impetuose sono avvenute per effetto del nuovo ruolo che venivano assumendo l'agricoltura e il Mezzogiorno nello sviluppo industriale del Nord; per effetto dell'esodo della popolazione; dell'estensione delle aree irrigue; degli interventi di politica agraria come i cosiddetti piani verde; per effetto, infine, dell'ingresso dell'Italia nell'area del Mercato comune europeo.

Non è necessario ripercorrere le varie fasi di questi mutamenti. Quel che interessa è soffermarsi sulle conseguenze che ne sono derivate e che possiamo così riassumere: 1) la definitiva separazione, in termini economici, strutturali e umani, delle due agricolture, quelle delle pianure irrigue e quelle delle zone interne; 2) la marginalizzazione delle aziende contadine, in queste zone, tranne quelle alloggiate in fasce collinari trasformate in vigneto; 3) l'accentuato divario tra agricoltura meridionale e quella del Nord d'Italia e del resto dell'Europa; 4) la relativa stagnazione, da un decennio, dell'agricoltura meridionale.

Da anni Manlio Rossi Doria e con lui un nutrito gruppo di economisti ha distinto nelle varie analisi dell'economia agraria meridionale una serie di realtà zonali di-

verse per condizioni produttive e fisiche l'una dall'altra: le zone nude ad agricoltura estensiva capitalistica; quelle nude ad agricoltura estensiva contadina; le zone contadine ad agricoltura promiscua, e infine il Mezzogiorno intensivo e arborato. Queste varie zone hanno conosciuto negli ultimi trent'anni condizioni di sviluppo diverse, per effetto non solo dei condizionamenti fisici, ma soprattutto per la selettività della politica agraria nazionale e comunitaria. Ecco perchè oggi abbiamo due agricolture meridionali: quella delle zone costiere intensiva e irrigua con un'occupazione stabile, con collegamenti organici con i mercati e gli altri settori produttivi; quella delle zone interne, dei territori asciutti, collinari o montani in cui si registra un processo di decadenza quasi generalizzato e colture estensive, frazionamento e rigidità delle maglie poderali, intervento pubblico limitato all'assistenza con la previdenza, media alta dell'età dei coltivatori. E tuttavia è da tenere presente il ruolo particolare della zootecnia in queste zone. Nel Mezzogiorno la collina e la montagna contribuiscono per l'80 per cento alla produzione zootecnica meridionale, mentre nel Centro-Nord solo il 40 per cento della produzione zootecnica proviene da queste zone. E più in generale mentre nel Sud la collina e la montagna forniscono oltre il 60 per cento della produzione lorda vendibile, nel Nord la percentuale è solo il 48 per cento.

Nonostante la rapida crescita nella produzione agricola, il divario Nord-Sud è praticamente lo stesso di trent'anni fa. La produttività meridionale in agricoltura era nel 1950 pari ad appena due terzi di quella delle regioni settentrionali e tale rimane anche nel 1970.

Questo divario chiama in causa la politica delle regioni meridionali, la politica nazionale e quella comunitaria. Una politica organica delle regioni meridionali in direzione delle strutture, della difesa del suolo, dei servizi, non esiste. Le regioni meridionali hanno dato a chi già aveva e hanno sperperato migliaia di miliardi senza assicurare servizi adeguati all'agricoltura più sviluppa-

ta e strutture nuove alle zone interne. Le regioni meridionali sono state un anello della politica che ha dato alle zone interne una assistenza per far sopravvivere, senza avvenire, le zone montane con una economia residuale e nelle pianure contributi aggiuntivi senza alcuna finalizzazione e con criteri clientelari. Questa politica ha fatto accrescere il divario con le altre regioni del Centro-Nord dove la spesa regionale è stata programmata e finalizzata ad un aumento della produttività aziendale, e complessiva, intervenendo nella sistemazione idrogeologica e del territorio e nei servizi. La politica nazionale ha fatto leva sulle zone più avanzate dato che, si diceva, solo così si poteva vincere sul terreno della competitività europea e mondiale. Una politica nazionale per le zone interne non c'è stata nemmeno dopo l'approvazione della legge quadrifoglio e della legge n. 183 sul Mezzogiorno. Basti pensare, a questo proposito, alla fine miserevole del progetto speciale per le zone interne.

Ma ad essere chiamata in causa è soprattutto la politica agraria comune. Proprio recentemente sono stati resi noti i dati di una ricerca condotta da un gruppo di economisti europei per conto della CEE, da cui risulta che le Regioni europee del Nord (Settentrione francese, Danimarca, Belgio e alcune zone tedesche) hanno avuto stanziamenti superiori del 16 per cento sulla media europea di erogazioni per addetto agricolo; il Mezzogiorno, e in particolare la Basilicata, il Molise e la Sardegna, non è arrivato neanche al 50 per cento di questa media.

Il reddito di un addetto agricolo nel gruppo delle cinque Regioni più ricche della CEE è di ben sette volte superiore a quello delle cinque Regioni più deboli. Non vogliamo ricordare qui quali sono i meccanismi perversi della CEE che provocano questa situazione. Ne abbiamo parlato tante volte.

Ma veniamo ad un'ultima considerazione che in parte è la più preoccupante e anche significativa. Lo sviluppo nelle stesse zone irrigue si è arrestato. Tra il 1969 e il 1976 l'aumento della produzione vendibile nel Mezzogiorno a valori costanti è solo dello 0,3 per cento, mentre nel Centro è dello 0,8

per cento e nel Nord dell'1,3 per cento. Le ragioni di questo arresto vanno ricercate principalmente nel rapporto con il mercato, nel peso della intermediazione, nell'insufficiente peso contrattuale dei produttori. Nelle zone interne la strozzatura sta soprattutto tra una forte mobilità della forza lavoro ed una estrema rigidità fondiaria, nella conduzione della politica agricola, nell'assenza di possibilità di occupazione extra-agricola, nell'assenza di una politica pubblica delle strutture. Nell'uno e nell'altro caso è chiamata in causa la politica nazionale e regionale.

Ma questo quadro di riferimento meridionale non è completo se non vediamo anche come si è sviluppato l'apparato industriale e il terziario. Anche perchè proprio questo quadro di riferimento ha condizionato lo sviluppo industriale, turistico, civile.

Negli anni '65-'70 per l'industrializzazione del Sud fu compiuto uno sforzo notevole, concentrando nelle industrie manifatturiere parte rilevante delle risorse nazionali destinate agli investimenti. Oggi parte di questa industria è in crisi e dal 1975 gli investimenti sono nettamente caduti. Le partecipazioni statali, che nel 1972 avevano investito nel Sud il 57,9 per cento del totale di quelli fatti in Italia, alla fine degli anni '80 passano al 35 per cento, per lo più destinati a ristrutturazioni.

Nel periodo '71-'76 l'occupazione nelle imprese manifatturiere con più di venti dipendenti è cresciuta del 28 per cento. Nel complesso nazionale, invece, del 13 per cento. Se questo è stato l'incremento principale, va però ricordato lo sviluppo della piccola industria: sono 400.000 gli addetti alla piccola e media industria meridionale.

Dopo un periodo di sviluppo, però, anche l'industria conosce una stagnazione degli investimenti e una crisi grave dei grandi gruppi (soprattutto quelli della chimica) e anche di piccole e medie imprese.

La fragilità e la precarietà dell'apparato industriale meridionale è da ricondurre anche alla debole compenetrazione tra agricoltura, industria e servizi. Sia chiaro, questo non significa che il Mezzogiorno debba essere solo industria legata all'agricoltura. Noi respingiamo questa tesi. Semmai c'è da

dire che anche gli impianti industriali di settori diversi possono svilupparsi meglio se c'è un tessuto agro-alimentare che li circonda.

Nel settore terziario si registra una dinamica dell'occupazione più elevata al Sud che al Centro-Nord.

Ma mentre nel Nord si sviluppano sempre più comparti del terziario più avanzati, collegati alla ristrutturazione produttiva agricola e industriale, nel Sud si sono sviluppati settori produttivi come il turismo, ma quello che si è ingrossato e tende a rigonfiarsi ancora è la pubblica amministrazione.

La geografia economica e sociale del Mezzogiorno è, come si vede, cambiata. C'è, soprattutto, una profonda differenziazione sociale rispetto al passato. E tutto ciò condizionerà, nel bene e nel male, l'avvenire produttivo del Mezzogiorno.

A questo punto la domanda che poniamo è questa: è pensabile nella vasta zona colpita dal terremoto e nell'intero Mezzogiorno una ricostruzione e uno sviluppo che trasformi l'economia e la società, senza un profondo mutamento degli indirizzi generali della politica economica del Paese e quindi una politica meridionalistica? Noi rispondiamo di no. Per noi il superamento della « straordinarietà » degli interventi nel Mezzogiorno e il rilancio della programmazione — queste le indicazioni fondamentali che poniamo a base del nostro disegno di legge — sono le condizioni per poter perseguire, nei prossimi anni, un diverso sviluppo del Mezzogiorno.

Per motivare queste indicazioni non vogliamo riandare agli argomenti antichi che ci portarono via via dal 1950 in poi a condurre costantemente una dura opposizione verso le varie politiche di interventi straordinari e verso la Cassa per il Mezzogiorno. Vogliamo farlo, invece, guardando ai fatti di questi trenta anni.

Cosa è stata e cosa ha significato per il Mezzogiorno la « straordinarietà »?

Non vi è stata una « straordinarietà meridionalistica » nella politica economica generale del Paese, cioè una politica che, ponendosi come obiettivo l'eliminazione del divario Nord-Sud, realizzasse un conteni-

mento dei consumi e un relativo contenimento degli investimenti nelle Regioni del Centro-Nord a favore di qualificati ed estesi investimenti nel Mezzogiorno. È stato esattamente il contrario. Basti dire che dei due milioni e ottocentomila nuovi occupati nella industria manifatturiera, ben due milioni e mezzo si sono concentrati nel Centro-Nord e che contemporaneamente quattro milioni e mezzo di meridionali sono emigrati dal Sud.

Nè si può parlare di straordinarietà come « aggiuntività » volendo significare la destinazione al Mezzogiorno di una massa di risorse del bilancio dello Stato superiore a quella dovuta, con l'obiettivo di ridurre il divario: non vi è stata. La sostitutività degli interventi della Cassa in questi anni è stata largamente documentata.

Da parte di alcuni si è accreditata l'interpretazione della straordinarietà come « specialità delle procedure e delle strutture operative » in grado, perciò, di realizzare opere complesse e di vasta portata, con una rapidità di spesa superiore a quella delle competenti amministrazioni ordinarie.

Vediamo come stanno le cose rifacendoci ancora ai fatti di questi anni.

A tutto il giugno 1980 sono stati approvati dalla Cassa progetti per opere pubbliche, a valori correnti, per lire 18.000 miliardi circa; ne risultano ultimati, alla stessa data, per lire 5.000 miliardi.

Non sembra un livello entusiasmante, dopo trenta anni, nè un rapporto soddisfacente. Ma come potrebbe essere diversamente se, come risulta esplicitamente da pubblicazioni ufficiali, i tempi medi di attuazione dei progetti finanziati dalla Cassa sono dell'ordine di sei anni per le piccole opere e di almeno dieci anni per le grandi opere a partire dall'approvazione del progetto, quindi senza contare gli anni che intercorrono tra questo atto e la decisione programmatica?

Emblematica è a questo proposito la situazione degli ospedali finanziati dalla Cassa: ve ne sono un gran numero che dopo venti anni e più non sono ancora completi e funzionanti.

Quanto alla complessità delle opere, essa certamente esiste, in taluni casi. Ma se si pensa al meccanismo fondamentale su cui si basano gli interventi della Cassa, la « concessione » per singoli interventi a enti periferici (consorzi di bonifica, consorzi industriali, eccetera) per cui sono questi enti a redigere i progetti e ad effettuare gli appalti, si vede che la complessità si sbriciola in svariati interventi più o meno grandi. Ma davvero, allora, si crede che le competenti amministrazioni ordinarie, non certo nuove a esperienze anche di grandi opere, non avrebbero fatto almeno altrettanto. Basta guardare a che cosa è avvenuto nel Centro-Nord da parte delle amministrazioni ordinarie centrali e periferiche!

Comunque, ed in definitiva è quello che conta, dopo trenta anni di intervento straordinario la questione meridionale non pare si sia attenuata in termini di squilibrio Nord-Sud; anzi sembra essersi aggravata in termini di accresciuti squilibri all'interno del Mezzogiorno, senza, con ciò, nulla togliere alle modificazioni, per alcuni aspetti anche rilevanti e positive, che si sono realizzate in questi anni.

In realtà, questo vogliamo sottolineare, l'intervento straordinario in questi trenta anni è stato praticato, e anche teorizzato, come intervento « separato », come l'altra faccia, quella per il Mezzogiorno, di una politica che ha privilegiato la concentrazione industriale nel Nord, con tutte le conseguenze che ne sono derivate, e che ha bloccato ogni idea e tentativo di riforma strutturale, prima di tutto quella agraria, che liberasse forze e risorse per lo sviluppo delle regioni meridionali.

Ecco perchè l'eliminazione della straordinarietà è il presupposto necessario, anche se non sufficiente, per un diverso sviluppo del Mezzogiorno. Ce lo confermano, se ce ne fosse bisogno, anche considerazioni più specifiche.

In primo luogo ce lo dice un esame critico del tentativo, fatto con la legge n. 183 del 1976, di programmare gli interventi della Cassa, coordinandoli con elementi di programmazione nazionale. Tale tentativo non è passato.

Le scelte fondamentali del programma del 1977: sviluppo e riequilibrio a favore delle zone interne, riqualificazione delle aree metropolitane di Napoli e Palermo; realizzazione di alcuni grandi invasi, estensione della irrigazione ad altri 500 mila ettari, eccetera, non si sono realizzate, fatta eccezione, sul piano dell'approvazione dei progetti e della attribuzione dei finanziamenti, dei grandi invasi, i quali, tuttavia, sono ancora sulla carta. È prevalsa, ancora una volta, la logica degli interventi « richiesti ». La ragione di ciò sta nelle resistenze politiche e di potere a superare il vecchio assetto operativo che si sono manifestate in questi anni: le forze burocratiche, ma anche quelle professionali e imprenditoriali, raccolte attorno alla Cassa e agli Enti concessionari, sostenute dalla DC e dalle forze del centro-sinistra, sono state un ostacolo insormontabile per le scelte nuove del '76.

D'altra parte quel tentativo ha messo a nudo l'assoluta inadeguatezza della Cassa. Solo alcuni dati assai significativi: dei 21.433 miliardi stanziati a favore della Cassa dalla legge n. 183 del 1976 e dalle successive integrazioni, da impegnare entro il 31 dicembre 1980, residuano al 30 novembre 1980 ben 5.600 miliardi, cioè un quarto dello stanziamento. Negli ultimi cinque anni per progetti speciali e infrastrutture industriali sono stati programmati interventi per 10.000 miliardi, ne risultano impegnati 5.700 e spesi, nello stesso periodo, 1.400 (appena il 25 per cento). Queste cifre, da sole, la dicono lunga sulla celerità dello strumento straordinario!

La Cassa, dunque, è solo un ostacolo da rimuovere.

Ma anche la figura del Ministro per gli interventi straordinari, lungi dall'essere, come qualche autorevole studioso ipotizza, « il Ministro che identifica il modello di sviluppo dell'area più debole e rende con esso compatibile quello dell'area politicamente ed economicamente più forte », è, in realtà, un altro segno della « separazione » degli interventi nel Mezzogiorno rispetto alla politica economica generale.

A noi pare, invece, che l'orientamento meridionalistico debba essere il nodo di tutte

le politiche dello Stato e che, perciò, tale orientamento debba trovare posto negli indirizzi del Governo ed essere concretizzato negli atti di programmazione generale. Ma per questo i riferimenti istituzionali ci sono: il Ministro del bilancio e della programmazione economica e gli altri organi della programmazione.

Soppressione della Cassa, conferimento al Ministro del bilancio e della programmazione economica dei poteri e delle attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari: questi i punti di partenza del disegno di legge (articoli 1 e 7).

Ovviamente non potevamo trascurare i problemi derivanti da tali scelte, primo tra tutti quello di evitare soluzioni di continuità nella realizzazione degli interventi in corso. A questo, come agli altri problemi, abbiamo cercato di dare idonee soluzioni nel quadro di norme transitorie (titolo I).

Prevediamo che sia il Ministero del tesoro a subentrare in tutti i rapporti riferibili alla Cassa per il Mezzogiorno e a provvedere alla sua liquidazione (articolo 1). Ciò poichè si tratta di liquidazione e di gestione di cassa di impegni finanziari già assunti. All'uopo il Ministero costituirà nel proprio seno un ufficio speciale, dotato di autonomia patrimoniale e contabile, il quale potrà avvalersi, secondo le necessità, di personale e strutture già della Cassa. Vogliamo così garantire la continuità, ma nel contempo evitare i rischi di « sopravvivenza » connessi con altre possibili soluzioni.

Siamo, d'altra parte, consapevoli della grande massa degli interventi, in particolare opere pubbliche, in corso di realizzazione. Considerato il meccanismo — la « concessione » — che, di norma, presiede alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalla Cassa, ci è parso naturale, e corretto, proporre di delegare pienamente le responsabilità agli enti concessionari, attribuendo direttamente ad essi i finanziamenti. L'accreditamento dei fondi avverrà da parte dell'ufficio speciale su appositi conti correnti di tesoreria sulla base di richieste sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti, in relazione alle esigenze di realizzazione delle opere (articolo 2).

L'ufficio speciale provvederà, comunque, alla gestione di cassa di tutti gli impegni finanziari assunti dal consiglio di amministrazione della Cassa alla data del 31 dicembre 1980 e farà fronte a tutti gli oneri conseguenti ai rapporti contrattuali in essere, anche, eventualmente, con specifici nuovi stanziamenti.

I fondi stanziati, ma non impegnati dal consiglio di amministrazione della Cassa al 31 dicembre 1980, saranno invece trasferiti alle amministrazioni centrali e periferiche competenti per materia e territorio, garantendo comunque i diritti eventualmente acquisiti da terzi, in primo luogo quelli connessi agli incentivi industriali (articoli 3 e 4).

È chiara la nostra volontà di separare nettamente il passato e il suo corso, che viene garantito in forme transitorie, dalla nuova articolazione degli interventi.

In questo senso significative ci sembrano le soluzioni che abbiamo dato alla collocazione delle partecipazioni finanziarie già della Cassa.

Prevediamo, infatti, che le partecipazioni della Cassa nei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, IRFIS e CIS siano collocate, a titolo oneroso, tra le aziende di credito, con particolare riferimento alle banche di interesse nazionale e agli istituti di credito di diritto pubblico (articolo 5).

Vogliamo con ciò coinvolgere nell'azione a sostegno delle intraprese industriali nel Mezzogiorno le grandi banche nazionali, che oggi ne sono largamente fuori.

Ad un più largo impegno vogliamo chiamare anche gli istituti speciali di credito meridionali, trasferendo loro le partecipazioni già della Cassa nella FIME e nella INSUD. Una scelta analoga, ma estesa alle regioni meridionali e alle organizzazioni associative della cooperazione, facciamo per la FINAM.

Nè abbiamo trascurato, data la sua crescente importanza, di dare soluzioni adeguate e democratiche ai rapporti tra lo Stato italiano e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (articolo 8).

Nelle varie strutture, nuove o già esistenti, centrali o periferiche, chiamate a realizzare i nuovi interventi, infine, proponiamo

di trasferire il personale della Cassa e dei collegati IASM e FORMEZ. Ciò al fine di chiarato di utilizzare al meglio le risorse professionali e tecniche che in essi sono largamente presenti e che possono, nelle forme nuove, meglio contribuire alle iniziative di sviluppo del Mezzogiorno (articolo 6).

Eliminare la « straordinarietà » non significa certo disconoscere la necessità di stanziamenti aggiuntivi per il Mezzogiorno, nè basta, certamente, per fare avanzare una politica di programmazione democratica e meridionalistica.

Siamo pienamente consapevoli delle necessità e della urgenza di massicci e qualificati investimenti nel Mezzogiorno e che per questo sia opportuna la istituzione di un fondo per finanziamenti aggiuntivi, al quale far accedere le regioni meridionali e le amministrazioni ed enti centrali che diano contestualmente attuazione alla riserva di investimenti per il Mezzogiorno prevista dall'articolo 107 del testo unico 6 marzo 1978, numero 218, con i loro fondi ordinari (articolo 9).

Ma siamo anche convinti che per fare ciò occorre riaffermare il metodo della programmazione. A questo fine può essere significativo che in attuazione di indirizzi e obiettivi programmatici per l'economia nazionale, specificati anche per settori, si coordini in un programma per il Mezzogiorno le opzioni fondamentali di investimenti, statali e regionali, verso l'area meridionale, finalizzandoli al perseguimento di obiettivi volti all'allargamento della base produttiva, all'elevamento della produttività del sistema, all'estensione dell'occupazione e all'aumento del reddito (articolo 10).

Non un programma generico, nè solo di indirizzi, bensì la sede nella quale trovino collocazione e coordinamento meridionalistico gli elementi di programmazione nazionale derivanti da leggi di settore — piano agricolo-alimentare, piani di settore per l'industria, programmi degli enti di gestione delle partecipazioni statali, piano energetico, eccetera —, i programmi degli enti e delle amministrazioni centrali dello Stato, comprese le aziende autonome, nonchè gli indirizzi e

le priorità generali per i programmi regionali.

Un programma che per essere efficace, ce lo insegna la storia di questi anni, deve individuare strumenti e procedure idonei e deve essere il frutto di una larga partecipazione democratica.

La partecipazione delle regioni meridionali alla elaborazione e all'attuazione del programma, in attuazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977, e del Parlamento attraverso il parere della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è garanzia non solo formale di democraticità, ma contribuisce a rendere più penetrante la programmazione verso le varie branche dell'intervento pubblico. Può essere decisivo, ad esempio, per concretare la programmazione nelle regioni e per recuperare pienamente, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il ruolo degli enti locali nella gestione degli interventi, in alternativa agli enti burocratici e settoriali, privi di reale controllo democratico e sedi molte volte di corruzione e clientelismo.

In questo senso ci muoviamo nel nostro disegno di legge, anche ricercando strumenti nuovi e più adeguati.

Va in questa direzione la indicazione di dare corpo al programma con programmi coordinati di interventi statali e con progetti regionali di sviluppo, tra loro coordinati nell'ambito delle diverse competenze istituzionali (articoli 11 e 12).

Proponiamo, infatti, programmi di sviluppo con i quali realizzare, in modo coordinato, i vari programmi che possano interessare il Mezzogiorno. Non interventi separati, finanziati con fondi straordinari, perciò, bensì interventi coordinati, per renderne massima la efficacia, finanziati con fondi ordinari e aggiuntivi, nel quadro di programmi nazionali e regionali.

I contenuti sono diversi, naturalmente, ancorchè coordinati, essendo diverse le competenze istituzionali degli organismi che sono chiamati a promuovere, predisporre e attuare rispettivamente i programmi statali e i progetti regionali di sviluppo. Per i primi, predisposti dal Ministero del bilancio e

della programmazione economica e approvati dal CIPE, chiamiamo ad intervenire i ministeri, le aziende autonome, gli enti pubblici nazionali, gli enti a partecipazioni statali, per realizzare grandi infrastrutture o iniziative produttive nell'ambito dei rispettivi programmi. Per i secondi, predisposti e approvati dai Consigli regionali, ma finanziati dal CIPE, indichiamo interventi organici a carattere intersettoriale, anche in specifici territori, da realizzare da parte delle regioni, anche mediante delega agli enti locali elettivi.

Per la più ampia e penetrante partecipazione democratica alla elaborazione e al controllo sull'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo, accanto ai poteri di iniziativa delle singole regioni e del Governo, vogliamo valorizzare e rafforzare il ruolo già svolto in questi anni dal comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali e dalla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, rendendo più chiari i rispettivi campi di intervento (articoli 15 e 16).

Infine, per rendere cogente la capacità del Ministero del bilancio e della programmazione economica di promuovere, coordinare e verificare l'attuazione dei programmi di interventi pubblici nel Mezzogiorno, prevediamo la costituzione, presso lo stesso Ministero, di un segretariato per il Mezzogiorno, di rango adeguato ai compiti e diretto da persona di alta qualificazione (articolo 17).

Quanto agli aspetti attuativi, la necessità di realizzare nel più breve tempo possibile gli interventi previsti dal programma è una esigenza che corrisponde alla urgenza che promana dalla situazione economica, sociale e democratica del Mezzogiorno; in questa stessa direzione, d'altra parte, spinge anche il taglieggiamento degli stanziamenti derivanti dall'inflazione. Pensiamo, a questo proposito, che sia utile individuare norme tese a snellire e unificare le procedure tecniche, amministrative e di spese inerenti al finanziamento, all'approvazione e alla realizzazione di progetti di opere pubbliche. Non potendo in questo disegno di legge affrontare adeguatamente, nei necessari dettagli, la questione, riteniamo comunque op-

portuno prevedere una specifica delega al Governo (articolo 13).

Tra le strutture operative chiamate alla attuazione del programma, oltre a quelle centrali e periferiche ordinarie, nel nostro disegno di legge indichiamo anche le finanziarie di promozione costituite negli anni passati con partecipazioni della Cassa: FIME, FINAM, INSUD, che confermiamo, rispettivamente, per l'industria, l'agricoltura e il turismo. All'uopo esse ricevono gli indirizzi e i conferimenti finanziari del CIPE (articolo 18).

Per le funzioni promozionali che tali finanziarie dovrebbero esercitare sempre più largamente nel Mezzogiorno e, insieme, per corrispondere a oggettive esigenze, ci è sembrato giusto che esse, assieme alle Regioni meridionali, dessero vita ad una società che operi nel campo dei servizi tecnici, formativi e progettuali a favore delle Regioni meridionali e degli enti locali, delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché delle imprese che intendano svolgere attività produttive nel Mezzogiorno. Anch'essa dovrebbe operare, per alcuni aspetti, realizzando programmi deliberati dal CIPE, in attuazione del programma per il Mezzogiorno, con i relativi conferimenti finanziari; non si escludono, tuttavia, altri interventi a titolo parzialmente oneroso, nell'ambito delle proprie finalità. Abbiamo scelto di proporre un'unica società che dovrà operare in campi diversi, pur se tutti riconducibili ai « servizi » da fornire agli enti e alle imprese che operano nel Mezzogiorno, perchè l'esperienza di questi ultimi anni ci ha convinti della assoluta necessità che le strutture deputate a fornire servizi si coordinino fortemente fra loro, oltre che con le finanziarie di promozione e con le Regioni. Da qui l'unificazione dei vari servizi in un'unica società e l'affidamento del compito di costituirla alle finanziarie e alle Regioni (articolo 19).

Il rilancio di una politica di programmazione meridionalistica passa in parte rilevante attraverso la programmazione industriale e, in essa, dei vincoli meridionalistici. Quale prospettiva di consolidamento e sviluppo dell'industrializzazione del Mezzogiorno può esservi, infatti, se non si porrà mano,

finalmente, ad una coerente ed efficace programmazione industriale?

Non è certo sufficiente, come si sostiene da alcuni, anche se è necessario, porre l'obiettivo della riduzione del divario tra Nord e Sud perchè le decisioni di politica industriale vadano davvero in questo senso, specie nella fase attuale di crisi energetica e di accanita lotta per una nuova divisione internazionale del lavoro; nè ci si può « affidare » alle imprese pubbliche e limitarsi al sostegno delle intraprese. Anche in questo campo si tratta, per noi, di superare una politica « separata » di incentivi, che punti semplicemente a favorire e sostenere le iniziative che vogliono localizzarsi nel Mezzogiorno. La crisi e il divario impongono invece che le decisioni di politica industriale, di risanamento e di sviluppo, ma ancor più le specifiche decisioni di investimento, si inquadrino in un disegno nazionale di riconversione e integrazione produttiva; per questo, però, sono necessari dei « programmi ».

Decisivi sono, in questo quadro, a nostro avviso, i vincoli meridionalistici e l'uso di tutte le possibili leve di politica economica in direzione di una dislocazione verso il Sud dell'asse di industrializzazione del Paese.

Non è questa la sede per affrontare organicamente e in tutti i possibili aspetti la questione della programmazione industriale. L'occasione sarà la scadenza della legge n. 675 del 1977.

Ma è in questo disegno di legge, che riguarda specificamente il Mezzogiorno, che vogliamo anticipare alcune soluzioni e specifici vincoli meridionalistici.

Attribuiamo al CIPI, nel quadro degli indirizzi di politica industriale da esso determinati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e al fine di favorire l'attuazione del vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione industriale aggiuntiva, il compito di governare concretamente le agevolazioni che proponiamo, determinando le scelte settoriali, territoriali e infrastrutturali necessarie (articolo 20).

D'altra parte non tutto è uguale nel Mezzogiorno: vi sono Regioni e zone che hanno

raggiunto un consistente livello di industrializzazione e altre, come la Calabria, la Basilicata e le zone interne, che, si può dire, non sono ancora partite.

Non si può continuare ad erogare le agevolazioni finanziarie dappertutto e nelle stesse misure: occorre distinguere, così come occorre distinguere tra i settori: non tutto è uguale per il Mezzogiorno.

Vi è, poi, tutto il campo dell'infrastrutturazione industriale. Si dovrà, a questo proposito, innovare largamente: non è più pensabile continuare in una politica, quella dei poli, che era legata essenzialmente all'intenzione di localizzarvi grandi impianti e che, tanto più oggi, nella situazione nuova determinata dalla crisi di interi settori, deve essere cambiata. Occorre invece una politica di industrializzazione diffusa e, perciò, bisogna affidare alle Regioni, ai consorzi di comuni, ai comuni le concrete azioni relative all'assetto del territorio, comprese le aree industriali e le relative infrastrutture, e dare corso alla revisione degli attuali piani regolatori faraonici, vetusti e fonti di speculazioni. Naturalmente ciò non esclude che possa essere opportuno realizzare in una determinata area impianti e infrastrutture di grandi dimensioni; a questo fine prevediamo che il CIPI, d'intesa con le Regioni interessate, le individui e disponga i finanziamenti a favore delle Regioni per la realizzazione.

Su un piano più generale attribuiamo al CIPI il compito di adottare modalità e criteri che rendano efficace la gestione delle commesse pubbliche, finalizzandole, nel quadro dei programmi derivanti dalla legge n. 675 del 1977, allo sviluppo nel Mezzogiorno dei settori industriali nuovi e di quelli in espansione. Non ci pare sufficiente, però, che si proceda, come avviene attualmente, per gare riservate alle imprese operanti nel Mezzogiorno. Riteniamo, invece, che le commesse pubbliche debbano costituire una leva di orientamento degli investimenti verso il Sud operando nella fase dei programmi aziendali di investimento: è in questa sede che può essere utile dare certezze. Da qui la nostra proposta a che il CIPI, a fronte di programmi aziendali di

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

imprese pubbliche e private che prevedano adeguate iniziative industriali nel Mezzogiorno, possa garantire congrue quote di commesse pubbliche, impartendo le conseguenti disposizioni alle amministrazioni interessate (art. 28).

Particolare rilievo assume anche, sul piano generale, la questione dei disincentivi a localizzare nel Centro-Nord impianti che superino prefissate dimensioni in determinati settori.

La normativa vigente a questo proposito è sostanzialmente elusiva: sia nella legge n. 853 del 1971, sia nella legge n. 350 del 1976, i criteri di difformità previsti (livelli di occupazione industriale, congestione, ecc.) rimanevano tutti all'interno dell'area del Centro-Nord, per cui, tutt'al più, hanno favorito l'insediamento in zone periferiche delle medesime aree. Si tratta, invece, di introdurre, tra i criteri di difformità, un parametro che esprima la situazione del Mezzogiorno: a noi pare che la capacità produttiva degli impianti meridionali nei vari settori debba essere il fattore dirimente della difformità per determinati impianti industriali a localizzarsi nel Centro-Nord (art. 29).

Questi possono essere alcuni vincoli meridionalistici per una programmazione industriale nazionale. Siamo tuttavia consapevoli che, oltre ad orientare, occorre promuovere e sostenere adeguatamente l'insediamento di industrie manifatturiere nel Mezzogiorno. A noi pare che ciò sia possibile, efficacemente, attraverso agevolazioni il più possibile automatiche e della massima trasparenza, tese ad un sostegno diretto all'impresa attraverso servizi e nuovi incentivi finanziari. Occorre superare gli incentivi in conto capitale e in conto interessi rapportati agli investimenti, fin qui erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno, considerati i guasti ed anche il malcostume che essi hanno contribuito a creare.

Per noi si tratta di promuovere e sostenere iniziative valide e intervenire per far emergere e rendere più moderna l'imprenditorialità meridionale.

Da qui la proposta, tesa a favorire la più larga costituzione di imprese industriali sot-

to forma societaria, anche cooperativa, di autorizzare gli istituti di credito industriale meridionali e il Medio credito centrale ad assumere temporanee partecipazioni al capitale di rischio delle piccole e medie imprese attraverso specifici fondi con gestioni autonome. E questa, d'altra parte, la strada a nostro avviso più corretta per sostenere finanziariamente le intraprese nella fase iniziale e di realizzazione degli impianti (articolo 23). E non è la sola. Può considerevolmente contribuire l'esenzione del pagamento dell'IVA sui materiali e macchinari, che noi prevediamo sotto forma di maggiorazione della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1972, n. 633, in misura pari alla aliquota IVA vigente (art. 27).

Ci preoccupiamo, inoltre, del costo dei finanziamenti a medio termine: non per concedere contributi sugli interessi relativi alle singole operazioni, bensì per porre un tasso di riferimento ad una parte dei finanziamenti (il 30 o il 60 per cento degli investimenti a seconda dei casi) e, considerata la tendenza ad un eccessivo rialzo dei tassi di sconto, per contenere il costo della provvista finanziaria degli istituti destinata a quei finanziamenti (art. 25).

Per questa via si lascia intatta la reciproca autonomia nei rapporti fra banche e imprenditori, senza creare ambigue convergenze di interessi, e si dà respiro alle intenzioni di investimento nel Mezzogiorno contenendo i tassi di mercato nei limiti del tasso di riferimento.

Certamente l'indebitamento, anche in queste condizioni, risulterebbe gravoso per le intraprese meridionali. Da qui la proposta di un contributo finanziario alle imprese che realizzino nuovi impianti industriali prendendo come riferimento il numero degli occupati. Un contributo da determinare ed erogare, a scalare, per la durata di dieci anni, in rapporto ai livelli di occupazione e al tipo di industria, tenendo conto del rapporto medio investimento per occupato per ciascuna classe di industria. Il contributo potrebbe essere erogato tramite l'INPS, previa certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, su provvedimento del Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per delega, delle Regioni (articolo 21).

Il contributo è esteso ai centri direzionali e tecnici che si localizzeranno nel Mezzogiorno (art. 22).

Taluno ha osservato che tale incentivo presenta rischi di assistenzialismo. A noi pare, francamente, che esso possa seriamente contribuire a consolidare la nuova occupazione, a far emergere l'imprenditorialità meridionale e a sostenere le intraprese nella fase di avvio e di restituzione dei mutui.

Sono queste le principali novità che proponiamo, assieme alla proroga di alcuni incentivi già esistenti (fiscalizzazione degli oneri sociali, detassazione degli utili, ecc.) (artt. 26, 30, 32, 33 e 34).

Queste nostre proposte certamente incontreranno difficoltà tra le forze che si dispongono alla difesa dell'esistente o ad una mera spartizione di esso in un quadro grave e preoccupante: il Paese è governato senza che siano stati tracciati indirizzi generali e programmi per fronteggiare la crisi. I fatti di questi ultimi anni ci hanno detto che non siamo di fronte ad una crisi di breve durata, che è possibile superare con alcuni

provvedimenti di emergenza tali da frenare solo temporaneamente l'inflazione e riequilibrare la bilancia dei pagamenti.

Non che siano da sottovalutare provvedimenti e politiche che vadano in questa direzione, ma si tratta di sapere se queste stesse politiche sono inquadrare in una linea generale che gradualmente ma fermamente muti gli indirizzi che hanno prodotto e riproducono continuamente situazioni di crisi.

Nessuno può farsi illusioni: oggi più che ieri, proprio perchè c'è una maggiore integrazione dell'Italia nell'economia europea ed in quella mondiale, se non si riuscirà a dare al Paese una direzione capace di programmare lo sviluppo, di cui la soluzione della questione meridionale sia fatto essenziale, tutti i problemi del Mezzogiorno si aggraveranno ulteriormente.

Ecco perchè pensiamo che le nostre proposte, certamente nuove e alternative, ma anche fortemente democratiche e realistiche, possano costituire una base di discussione e di coinvolgimento di tutte le forze sociali e politiche democratiche interessate sinceramente a soluzioni che vadano nel senso del rinnovamento e del progresso del Mezzogiorno e del Paese intero.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****SOPPRESSIONE DELLA
CASSA PER IL MEZZOGIORNO
E NORME TRANSITORIE****Art. 1.**

La Cassa per il Mezzogiorno al 31 dicembre 1980 è soppressa. A tale data il Ministero del tesoro succede in tutti i rapporti riferibili ad essa e provvede alla sua liquidazione.

L'esplicitamento delle funzioni conseguenti sarà assicurato, per quanto necessario con gestione a stralcio, mediante l'istituzione, nell'ambito del Ministero del tesoro, di un ufficio speciale dotato di autonomia patrimoniale e contabile, il quale potrà avvalersi di strutture e personale già della Cassa per il Mezzogiorno secondo le necessità.

Per la liquidazione si adotteranno, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti relativi ad impegni assunti dal consiglio di amministrazione della Cassa alla data del 31 dicembre 1980 per opere pubbliche sono attribuiti alle amministrazioni ed enti concessionari.

A tal fine, l'ufficio speciale di cui al precedente articolo 1 provvederà, entro sei mesi, ad affidare in concessione ad enti ed amministrazioni competenti per materia e territorio anche gli interventi eventualmente gestiti direttamente dalla Cassa.

L'accreditamento dei fondi da parte dell'ufficio speciale agli enti concessionari avverrà su appositi conti correnti di tesoreria

sulla base di richieste sottoscritte dai rappresentanti legali degli enti medesimi.

Alla gestione di cassa di tutti gli impegni finanziari, a qualsiasi titolo assunti dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno alla data del 31 dicembre 1980, provvederà l'ufficio speciale di cui al precedente articolo 1, il quale farà fronte, altresì, a tutti gli ulteriori oneri conseguenti ai rapporti contrattuali in essere.

Ad essi si darà copertura con i proventi della Cassa, a qualsiasi titolo disponibili, che non risultino impegnati alla data del 31 dicembre 1980, nè attribuiti a programmi annuali esecutivi già approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nè vincolati per legge. Per quanto necessario si provvederà con specifici stanziamenti nelle leggi finanziarie di bilancio, iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Agli atti dell'ufficio speciale inerenti alle funzioni di cui al presente articolo continua ad applicarsi la normativa di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 3.

Con delibera del CIPE, da assumersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 16, saranno trasferiti alle Regioni, o alle amministrazioni dello Stato competenti per materia e territorio, gli interventi, e i relativi finanziamenti, compresi nei programmi esecutivi annuali, ma non approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa alla data del 31 dicembre 1980.

Per la realizzazione degli interventi trasferiti continuano ad avere validità, in quanto applicabili, le norme procedurali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 4.

I fondi già stanziati a favore della Cassa per il Mezzogiorno per incentivi industriali,

non impegnati alla data del 31 dicembre 1980, sono trasferiti sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'espletamento dei compiti di cui al successivo comma.

I provvedimenti di concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali per le quali siano stati emessi pareri di conformità o siano pervenute le domande entro il 31 dicembre 1980, non approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa, saranno assunti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 5.

Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il CICR, le partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno nei fondi di dotazione dell'ISVEIMER, IRFIS e CIS saranno collocate, a titolo oneroso, tra le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con particolare riferimento alle banche di interesse nazionale e agli istituti di credito di diritto pubblico.

Con analoga procedura le partecipazioni della Cassa per il Mezzogiorno nel capitale della FIME e dell'INSUD saranno trasferite all'ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS.

Quelle nel capitale della FINAM saranno trasferite, fino a raggiungere il 40 per cento del totale, alle Regioni meridionali e per esse, ove possibile, agli enti di sviluppo agricolo, in ragione della rispettiva superficie agricola e forestale, e per la restante parte saranno collocate, a titolo oneroso, tra gli istituti di credito di diritto pubblico e le organizzazioni associative a carattere nazionale della cooperazione.

Art. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 mar-

zo 1978, n. 218, il personale della Cassa per il Mezzogiorno sarà trasferito alle amministrazioni regionali, d'intesa con le Regioni interessate, alla società di cui al successivo articolo 19 all'atto della sua costituzione e alle amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle esigenze di cui al secondo comma dell'articolo 1 e di quelle di cui al quarto comma del successivo articolo 17.

Al personale trasferito sono garantiti i diritti acquisiti, e comunque le posizioni economiche e la complessiva anzianità di servizio maturata, nonchè, per analogia, l'applicazione di norme vigenti in materia.

Art. 7.

I poteri e le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono conferiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che vi provvede avvalendosi del segretariato di cui al successivo articolo 17.

Art. 8.

Agli adempimenti connessi alla presentazione alla Commissione delle Comunità europee dei programmi e delle domande di contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale, secondo il vigente regolamento, provvede, tramite il Ministero degli affari esteri, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Regioni interessate.

Per l'istruttoria delle domande di contributo e l'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla Commissione delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento, il Ministero del bilancio e della programmazione economica potrà avvalersi delle società di cui al successivo articolo 19.

La somma assegnata dalla CEE allo Stato italiano, destinata al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei programmi o dei progetti ammessi a contributo, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alle amministrazioni pubbliche ed enti titolari dei programmi o progetti ammessi a contributo.

L'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, è abrogato.

TITOLO II

FONDO PER INTERVENTI AGGIUNTIVI NEL MEZZOGIORNO PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 9.

È istituito il Fondo nazionale per interventi aggiuntivi nel Mezzogiorno, con una dotazione iniziale di lire 20.000 miliardi per il triennio 1981-1983, da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Le ulteriori assegnazioni al Fondo saranno stabilite dalle leggi finanziarie di bilancio.

Al Fondo potranno accedere, sulla base del programma di cui al successivo articolo 10 e secondo le norme della presente legge, per il 60 per cento le Regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), e per la restante parte le amministrazioni centrali dello Stato, le aziende autonome e gli enti pubblici a carattere nazionale, purchè abbiano dato attuazione alla riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la cui validità è prorogata fino al 31 dicembre 1990, nonchè gli enti e società autorizzati dalla presente legge.

Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le regioni Lazio e Marche, previo parere del comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali e della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, potrà approvare, a valere sul Fondo, interventi previsti dalla presente legge ricadenti nell'ambito dei territori già compresi nella delimitazione di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Alla ripartizione e attribuzione delle somme stanziare a carico del Fondo provvede il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 16, in attuazione del programma di cui all'articolo 10.

La quota del Fondo riservata a ciascuna delle Regioni meridionali sarà determinata dal CIPE con i criteri adottati nell'attuazione dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e sarà iscritta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, nelle leggi di bilancio.

Art. 10.

In concomitanza con l'approvazione dei bilanci pluriennali statali e regionali, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, con il concorso delle Regioni meridionali ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tenuto conto delle indicazioni e proposte del comitato di cui al successivo articolo 16, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 15, approva il programma triennale di interventi nel Mezzogiorno.

Il programma fisserà gli obiettivi generali e specifici da perseguire, con l'indicazione dei loro effetti sull'occupazione, la produttività e il reddito, in attuazione di indirizzi e obiettivi programmatici per l'economia nazionale, specificati anche per settori.

Il programma assumerà come obiettivi generali di riferimento l'estensione, qualificazione e riconversione della base produttiva meridionale e dell'occupazione, nel quadro di un diverso rapporto città-campagna. Conseguentemente individuerà le opzioni territoriali e settoriali strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, assegnando la priorità al riequilibrio produttivo delle aree interne e delle aree metropolitane e alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, prevedendo interventi principalmente nel campo delle acque, della difesa del suolo, dell'energia, della ricerca applicata e tecnologica, delle infrastrutture, dei servizi alla produzione.

Nel programma troveranno collocazione e coordinamento meridionalistico gli elementi di programmazione nazionale derivanti da leggi di settore — piano agricolo-alimentare, piano energetico, piani di settore per l'industria, programmi degli enti di gestione delle partecipazioni statali, eccetera — i programmi degli enti e delle amministrazioni centrali dello Stato, comprese le aziende autonome, nonché gli indirizzi e le priorità generali per il coordinamento degli interventi regionali.

Gli obiettivi del programma terranno in particolare considerazione le zone colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 e dovranno essere coordinati con gli obiettivi che saranno indicati nella legge per la ricostruzione e lo sviluppo di quelle zone.

Il programma in particolare conterrà:

a) gli indirizzi per gli interventi pubblici nel Mezzogiorno, con le relative opzioni settoriali e territoriali, e il loro coordinamento con quelli regionali;

b) l'elencazione e la descrizione dei programmi coordinati di interventi statali di cui al successivo articolo 11, da realizzare nei territori meridionali, con l'indicazione degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali degli stessi e con l'indicazione dei soggetti pubblici interessati;

c) obiettivi, indirizzi, criteri e priorità ai quali dovranno conformarsi i progetti per interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale di cui al successivo articolo 12;

d) l'aggiornamento dei contenuti dei progetti speciali approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e l'affidamento della loro attuazione alle amministrazioni centrali dello Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze istituzionali, nell'ambito dei programmi di intervento e dei progetti di sviluppo;

e) gli obiettivi e le priorità, anche settoriali, relativi agli interventi industriali;

f) gli indirizzi per le attività delle società di cui ai successivi articoli 18 e 19.

Il Consiglio dei ministri emanerà le direttive alle amministrazioni ed enti nazionali interessati all'attuazione del programma.

Ai fini della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in rapporto all'attuazione del programma si applica l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica riferisce con apposita relazione alla Commissione parlamentare per il Mezzogiorno sullo stato di attuazione del programma entro il 31 marzo di ogni anno.

Ad essa è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziare e di quelle effettivamente spese dalle diverse amministrazioni dello Stato nelle Regioni meridionali, a norma dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 11.

Programmi coordinati di interventi nelle materie di competenza statale potranno essere realizzati dalle varie amministrazioni interessate, nel quadro dei rispettivi programmi nazionali. Essi potranno avere carattere settoriale o intersettoriale e comprendere l'esecuzione di infrastrutture, la concessione di incentivi e ogni altra azione utile al raggiungimento degli obiettivi economici e occupazionali prefissati.

Alla predisposizione di tali programmi, in attuazione del programma di cui all'articolo 10, provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, promuovendo e coordinando le proposte dei Ministeri, delle aziende autonome, degli enti pubblici nazionali e degli enti a partecipazioni statali.

All'attuazione provvedono, mediante programmi esecutivi annuali, le amministrazioni interessate, ciascuna per la propria parte, e, per delega, le Regioni.

La delega alle Regioni è adottata di regola quando si tratti di progetti strettamente connessi con interventi di competenza regionale o che interessino territori di Regioni limitrofe. In quest'ultimo caso le Regioni

provvederanno mediante appositi consorzi interregionali ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I singoli programmi recanti la descrizione degli interventi previsti e delle dimensioni temporali, territoriali e finanziarie, così come i relativi programmi esecutivi annuali, sono approvati, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, dal CIPE, che provvede all'attribuzione dei fondi aggiuntivi necessari.

Art. 12.

I progetti regionali di sviluppo, nel quadro dei programmi regionali, consentono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali, anche in specifici territori.

Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture civili, industriali e agricole, la concessione di incentivi, l'attività di promozione di forme associative e cooperative tra i piccoli produttori, la realizzazione e il potenziamento di strutture commerciali per la valorizzazione delle produzioni meridionali, specie per i prodotti agricolo-alimentari, il risanamento e lo sviluppo produttivo delle aree urbane e ogni altra iniziativa ritenuta necessaria all'attuazione delle finalità del progetto.

Alla predisposizione dei progetti regionali di sviluppo, in attuazione del programma di cui all'articolo 10, provvedono le Regioni interessate.

I progetti, recanti la descrizione degli interventi previsti e delle dimensioni temporali, territoriali e finanziarie, sono approvati dai Consigli regionali e trasmessi al CIPE per l'attribuzione dei fondi aggiuntivi necessari.

I progetti, se ritenuti non conformi alle indicazioni del programma di cui all'articolo 10, sono rinviati alla Regione interessata entro novanta giorni dalla presentazione.

All'attuazione dei progetti provvedono le Regioni interessate mediante programmi esecutivi annuali, delegando, di norma, i comuni, consorzi di essi, comunità montane e province. Nei casi di interventi che possano interessare altre Regioni limitrofe, il finanziamento sarà subordinato al necessario coordinamento e alla costituzione, ove opportuno, di appositi consorzi interregionali.

Art. 13.

La realizzazione degli interventi previsti nei progetti di sviluppo statali e regionali potrà avvenire anche attraverso convenzioni all'uopo stipulate dalle amministrazioni interessate con operatori pubblici o privati previo confronto concorrenziale tra le diverse soluzioni tecniche ed economiche esecutive.

Per quanto possibile si applicano alle amministrazioni titolari degli interventi di cui alla presente legge le norme in materia di procedure previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

Per lo snellimento e l'unificazione delle procedure tecniche, amministrative e di spesa inerenti al finanziamento, all'approvazione e alla realizzazione di progetti di opere pubbliche da parte delle Regioni a statuto ordinario e delle amministrazioni centrali dello Stato, secondo le rispettive competenze, il Governo della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica d'intesa col Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge.

Art. 14.

Le « competenze dello Stato ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183 » in materia di infrastrutture per insediamenti industriali, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spettano alle Regioni, che vi provvedono con proprie leggi.

Art. 15.

La Commissione parlamentare per il Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vigila sul rispetto delle leggi che comunque riguardino lo sviluppo economico del Mezzogiorno e, in particolare, delle riserve e dei vincoli meridionalistici presenti nella legislazione vigente ed esercita poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi pubblici nel Mezzogiorno.

A richiesta della Commissione i Ministri competenti forniscono dati ed elementi sullo stato di attuazione delle leggi, dei programmi e dei progetti d'intervento nel Mezzogiorno.

La Commissione, su propria richiesta, esprime altresì pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle Regioni meridionali.

Art. 16.

Il comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, costituito dalle regioni Abruzzi, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, partecipa con indicazioni, proposte e pareri all'elaborazione e gestione dei programmi e delle politiche d'intervento nel Mezzogiorno.

In particolare il comitato esprime pareri su tutte le decisioni da sottoporre al CIPE che comunque riguardino il Mezzogiorno.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il comitato si riunisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 17.

Per la promozione, il coordinamento e la verifica dell'attuazione dei programmi di interventi pubblici nel Mezzogiorno, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito della segreteria generale di cui alla legge 27 febbraio

1967, n. 48, è costituito un apposito segretariato.

Esso, in particolare, cura:

a) l'elaborazione di indirizzi meridionalistici negli atti di programmazione nazionale;

b) il coordinamento dei programmi di interventi nel Mezzogiorno, delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici nazionali e degli enti di gestione delle partecipazioni statali, nel quadro dei rispettivi programmi nazionali;

c) la verifica dell'attuazione dei vincoli e delle riserve previsti dalle leggi vigenti a favore del Mezzogiorno;

d) la predisposizione degli atti di programmazione derivanti dalla presente legge.

Al segretariato è preposto un segretario nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra persone di alta qualificazione professionale anche non appartenenti all'amministrazione statale. Nel decreto di nomina sarà attribuita la qualifica di direttore generale e l'indennità di carica.

Al segretariato possono essere addetti dipendenti di altre amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, mediante comando.

TITOLO III

STRUTTURE OPERATIVE

Art. 18.

Alla promozione dello sviluppo industriale provvede la Società finanziaria meridionale s.p.a. (FIME).

Per la promozione e lo sviluppo delle attività agricole e forestali e per l'attuazione di interventi ed opere diretti alla valorizzazione, ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli opera la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM).

Alla promozione di iniziative d'interesse turistico provvede la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD).

I programmi pluriennali delle società finanziarie predisposti in attuazione del programma di cui all'articolo 10, sono approvati, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, dal CIPE, il quale stabilisce l'ammontare dei relativi conferimenti finanziari — di norma nelle forme di anticipazioni o di fondi di rotazione — a valere sul Fondo di cui all'articolo 9.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, le società presentano al Ministro del bilancio e della programmazione economica il rendiconto della gestione delle attività promosse con i conferimenti di cui al precedente comma.

Ciascun intervento di partecipazione delle società finanziarie di cui ai precedenti commi non può essere superiore al 5 per cento del capitale proprio e non deve configurare posizioni di controllo, salvo che si tratti di società di commercializzazione, di forestazione a scopo industriale e di altri servizi nei rispettivi settori, nonchè, per la FIME, di società che si localizzino in specifici comprensori individuati dal CIPI.

Le società hanno facoltà all'ottenimento del riscatto della propria quota di partecipazione alle condizioni e secondo le modalità da definire tra le parti all'atto dell'intervento finanziario.

Gli interventi delle finanziarie potranno estendersi anche a società con sedi localizzate al di fuori dei territori meridionali purchè rivolte a promuovere nuove iniziative nel Mezzogiorno e purchè commisurate alla entità di tali iniziative.

Per l'attività delle società di cui ai precedenti commi restano in vigore le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 1978 in quanto compatibili con la presente legge.

Le partecipazioni dell'INSUD in atto alla data di entrata in vigore della presente legge in società industriali saranno gradualmente smobilitate nel termine di cinque anni o trasferite alla FIME.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'INSUD cederà alla FINAM

tutte le partecipazioni in atto nel settore della forestazione a scopo industriale.

Art. 19.

Le società finanziarie di cui all'articolo 18 sono autorizzate a costituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una società per azioni avente per finalità lo svolgimento di attività di progettazione, assistenza tecnica e formativa, che possono essere richieste dalle amministrazioni ed enti centrali, dalle Regioni, dagli altri enti locali e dalle imprese che intendono svolgere attività produttive nel Mezzogiorno.

Al capitale della società possono partecipare — sin dalla sua costituzione — le Regioni meridionali direttamente o attraverso propri strumenti di interventi.

Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che promuoverà la costituzione della società di cui al presente articolo, sarà attribuito alle società finanziarie autorizzate uno stanziamento di lire 5 miliardi a valere sul Fondo di cui all'articolo 9.

I compiti e le attribuzioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 1978 a carico dello IASM e del FORMEZ sono demandati alla società di cui trattasi. Ad essa potrà essere affidata, inoltre, l'elaborazione di piani di assetto territoriale, di schemi di progetti di sviluppo di cui agli articoli 11 e 12, nonché l'esame istruttorio di progetti di massima o esecutivi di opere pubbliche richiesto da amministrazioni dello Stato.

I programmi pluriennali della società, predisposti secondo le indicazioni del programma di cui all'articolo 10, sono approvati, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il comitato di cui al precedente articolo 16, dal CIPE, il quale stabilisce i programmi da finanziare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 9, nonché l'entità di un concorso annuo alle spese della società.

La società è obbligata ad assumere, all'atto della sua costituzione, il personale in servizio presso lo IASM e il FORMEZ alla data

del 31 dicembre 1980, nonchè, secondo le proprie finalità, personale della Cassa per il Mezzogiorno.

La società invierà annualmente al Ministro del bilancio e della programmazione economica il rendiconto della gestione dei fondi ad essa conferiti dal CIPE.

TITOLO IV

INTERVENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE

Art. 20.

Nel quadro degli indirizzi di politica industriale determinati dal CIPI ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, al fine di favorire l'attuazione del vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 9, nei territori delle Regioni meridionali si applicano le agevolazioni previste nei successivi articoli della presente legge.

Il CIPI:

a) su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al precedente articolo 16, può deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dall'ammissibilità a parte o a tutte le agevolazioni previste dalla presente legge nei confronti di iniziative industriali in specifici settori o in determinate zone, in relazione agli obiettivi dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, o a considerazioni oggettive di ordine territoriale;

b) d'intesa con le Regioni interessate, sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo, definirà i comprensori intercomunali nei quali applicare l'aumento delle agevolazioni previsto al successivo articolo 21;

c) d'intesa con le Regioni interessate, determinerà le infrastrutture industriali connesse con grandi insediamenti industriali e disporrà i finanziamenti necessari, a valere

sul Fondo di cui all'articolo 9, a favore delle Regioni che lo realizzeranno.

Art. 21.

Alle imprese, anche artigiane e cooperative, che realizzino nuovi stabilimenti industriali nelle Regioni meridionali, è concesso un contributo finanziario annuo in rapporto alla mano d'opera occupata.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per fissare l'entità del contributo di cui al precedente comma per classi di industrie e per livelli di occupazione, tenuto conto del rapporto medio investimento per occupato in ciascuna classe.

Il contributo, aggiuntivo rispetto alle fiscalizzazioni, non potrà essere inferiore al valore medio nazionale degli oneri sociali vigenti per gli occupati nell'industria e sarà determinato, ed erogato, a scalare, per la durata di dieci anni.

Un aumento del 50 per cento del contributo è dovuto alle imprese che localizzino nuovi stabilimenti nei comprensori di cui al punto *b*) dell'articolo 20.

Il provvedimento di concessione del contributo è emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per delega, dalle Regioni, rispettivamente per le grandi imprese e per quelle piccole e medie, secondo la determinazione di cui alla lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La domanda dovrà indicare la natura dell'iniziativa, la capacità produttiva a regime, i prevedibili livelli occupazionali nonchè i tempi di realizzazione e dovrà essere corredata della concessione edilizia.

Il provvedimento entra in vigore con il primo anno di funzionamento dell'impianto, previa certificazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro ed è rapportato a questo.

Alla erogazione del contributo è autorizzato l'INPS il quale si rivale a carico del Fondo di cui all'articolo 9, sulla base degli importi risultanti dai suoi rendiconti annuali.

Art. 22.

Il contributo di cui al precedente articolo 21, triplicato, si estende agli addetti a uffici direzionali e amministrativi, a centri commerciali e tecnici localizzati nei territori meridionali, anche a seguito di decentramento, dalle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori medesimi, nonché a nuovi centri di ricerca tecnologica finalizzata ad attività industriali, anche se collegati ad imprese o a loro consorzi costituiti con la partecipazione del fondo IMI di cui alla lettera e) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Atteso quanto sopra, gli interventi del fondo IMI che si realizzeranno in partecipazione con grandi imprese dovranno essere localizzati nel Mezzogiorno.

Art. 23.

Al fine dello sviluppo e del rafforzamento dell'imprenditoria minore nel Mezzogiorno, il Mediocredito centrale, i Mediocrediti regionali dell'Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS sono autorizzati ad assumere partecipazioni di minoranza al capitale di rischio delle piccole e medie imprese industriali che realizzino nuove iniziative o ampliamenti nei territori di cui all'articolo 9 nelle forme e con i mezzi previsti dal presente articolo.

Per l'individuazione delle piccole e medie imprese valgono i criteri di cui alla delibera CIPI dell'11 giugno 1979 adottata ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Possono richiedere l'intervento di cui al presente articolo le piccole e medie imprese costituite in forma societaria, anche cooperativa, aventi un capitale sociale minimo di lire 50 milioni.

Le partecipazioni non potranno superare il 30 per cento del capitale sociale.

Nei casi di società già esistenti le partecipazioni saranno assunte a fronte di corrispondenti aumenti del capitale sociale.

A partire dal quinto anno del proprio intervento nel capitale della società, e comunque non oltre il decimo anno, l'istituto partecipante ha facoltà all'ottenimento del riscatto della propria quota di partecipazione, alle condizioni e secondo le modalità da definire tra le parti all'atto dell'intervento.

Ai fini del conseguimento delle finalità di cui al presente articolo presso gli istituti autorizzati sono costituiti specifici fondi, con gestioni autonome.

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, saranno attribuite le relative somme a valere sul Fondo di cui all'articolo 9.

Ciascun istituto invierà annualmente al Ministro del bilancio e della programmazione economica il rendiconto della gestione del Fondo, unitamente ad una relazione illustrativa.

Art. 24.

È costituito presso l'IMI un fondo di lire 300 miliardi per la sottoscrizione di capitale sociale con partecipazioni minoritarie nelle società di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che realizzino o promuovano congrue iniziative industriali nelle Regioni meridionali.

Art. 25.

Le imprese, anche artigiane e cooperative, che realizzino stabilimenti industriali o ampliamenti nei territori delle Regioni di cui all'articolo 9, sono ammesse ai finanziamenti a medio termine agevolati per un importo pari al 30 per cento degli investimenti globali — elevato al 60 per cento per le imprese piccole e medie non rientranti tra quelle di cui all'articolo 23 — ad un tasso pari a quello di riferimento ridotto di tre punti percentuali.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, il Ministro

del tesoro, con propri decreti e a valere sul fondo di cui all'articolo 9, è autorizzato a concedere agli istituti speciali di credito abilitati i relativi contributi in conto interesse sulle emissioni obbligazionarie, limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti anzidetti.

Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con analoga procedura ne saranno determinate le variazioni.

Art. 26.

L'esenzione dell'imposta locale sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei confronti delle imprese di cui all'articolo 105 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è ridotta del 100 per cento.

Gli oneri relativi sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9.

Art. 27.

La detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è maggiorata di un importo pari a quello derivante dall'applicazione dell'aliquota IVA vigente alle fatture relative agli ordinativi emessi per l'acquisto di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, compresi gli immobili, afferenti alla costruzione e all'ampliamento di stabilimenti industriali nei territori delle Regioni di cui al precedente articolo 9.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del Fondo di cui all'articolo 9.

Art. 28.

Nel quadro dei programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, al fine di soste-

nere lo sviluppo nel Mezzogiorno dei settori industriali nuovi e di quelli in espansione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adoterà criteri e modalità per un'efficace gestione della domanda pubblica e impartirà le opportune direttive alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome e agli enti pubblici, anche territoriali, affinché sia garantita la riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, numero 478, e, in deroga, per specifici settori, una quota non inferiore al 50 per cento delle rispettive commesse, alle industrie manifatturiere localizzate nel Mezzogiorno.

Il CIPI, inoltre, a fronte di programmi aziendali di imprese pubbliche e private che prevedano adeguate iniziative industriali nel Mezzogiorno, con apposito decreto, potrà garantire congrue quote di commesse pubbliche a prezzi di mercato, impartendo le necessarie disposizioni ai committenti.

Atteso quanto sopra, le imprese a prevalente partecipazione statale localizzeranno nel Mezzogiorno tutte le nuove iniziative industriali manifatturiere.

Art. 29.

Per le finalità di cui al primo comma del precedente articolo 20, tra i criteri di valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica di iniziative industriali, in applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350, dovrà introdursi quello per cui si dichiara la difformità delle iniziative che si localizzino nel Centro-Nord in settori industriali nei quali la capacità produttiva degli stabilimenti meridionali non raggiunga il 30 per cento di quella nazionale.

I comuni sono tenuti a comunicare al CIPI le concessioni edilizie relative agli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito nella legge 24 maggio 1976, n. 350.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni previste per nuovi stabilimenti industriali o ampliamenti

che si localizzino in Regioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 sono abrogate.

Art. 30.

La Società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali costituita dalla Società finanziaria meridionale di cui all'articolo 84 del testo unico delle leggi per gli interventi nel Mezzogiorno approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base di criteri e modalità fissati dal CIPI.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi e con facoltà per questo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le operazioni realizzate dalla Società di cui al primo comma, è autorizzato a concedere in unica soluzione, al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi di cui agli articoli 21, 25 e 27.

La Società locatrice di cui al primo comma dovrà ridurre il canone a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma.

Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Società finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la Società locatrice di cui al primo comma è autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purchè essi rimangano

nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria stipulati, si applicano, ai fini dell'opponibilità ai terzi e alla registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di lire 5.000.

Alle operazioni di locazioni finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla Società di cui al primo comma e poste in essere da altre società esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a stipulare con dette società apposite convenzioni.

Le società regionali di sviluppo per l'assistenza alla piccola e media impresa sono autorizzate, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria degli impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.

Art. 31.

Alle imprese artigiane che effettuino nuove iniziative o ampliamenti nei territori delle Regioni meridionali, a carico del Fondo di cui all'articolo 9 si applicano, per quanto possibile, le norme dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 32.

Lo sgravio degli oneri sociali di cui al nono comma dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato per i nuovi assunti dal 1° gennaio 1981 per un periodo decennale a decorrere dal primo periodo di paga.

Gli oneri relativi sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9.

Art. 33.

Sulla base di direttive del CIPE, tariffe ferroviarie di favore possono essere accordate per trasporti di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, l'ampliamento, la trasformazione e la riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, ubicati nelle Regioni meridionali, nonchè per il trasporto di materiale e di macchinari occorrenti all'ammodernamento degli stabilimenti stessi.

Le tariffe ferroviarie sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata e non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti oppure della marina mercantile, di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Relativamente al trasporto marittimo in Sardegna delle merci e dei prodotti in questione, le suindicate tariffe di favore saranno determinate, sentita la Regione ai sensi dell'articolo 53 dello statuto sardo, sulla base del prezzo richiesto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il percorso virtuale di 100 chilometri anche nell'ipotesi in cui il trasporto venga effettuato da enti o privati concessionari delle linee di navigazione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 11 giugno 1962, n. 588. Le tariffe differenziali previste in questo articolo si applicano al trasporto delle merci in entrata ed in uscita, da e per la Sardegna, anche per il servizio effettuato dagli enti o dai privati concessionari delle linee di trasporto marittimo e terrestre.

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e alla

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore, viene rimborsato dal Ministro del tesoro sulla base di apposite convenzioni.

Art. 34.

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 101, 102, 103, 104, 105 e 106 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990, fatte salve le modifiche di cui al precedente articolo 26.

È fatta salva la legislazione speciale dettata per la Regione autonoma della Sardegna.

In particolare sono fatte salve le norme più favorevoli contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, in materia di incentivi industriali e di procedure per l'approvazione dei progetti di sviluppo.

TITOLO V

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 35.

Le amministrazioni centrali e regionali autorizzate ad accedere alle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 9 possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti delle somme assegnate sulla base della presente legge, anche per la realizzazione di opere ed interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi.

I relativi pagamenti saranno comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

Le somme attribuite con le deliberazioni del CIPE, non impegnate entro due esercizi successivi a quello di assegnazione, rientrano nelle disponibilità del Fondo.

Della somma di lire 20.000 miliardi stanziata dalla presente legge a carico del Fondo di cui all'articolo 9 per impegni da assumere nel triennio 1981-1983, il Ministro del tesoro, con propri decreti, iscriverà le previsioni annuali di spesa nel bilancio dello Stato, in ragione delle deliberazioni del CIPE.

Le somme annualmente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai sensi del precedente comma e versate ad appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale, verranno prelevate, su richiesta, dalle Regioni e dalle altre amministrazioni ed enti autorizzati in relazione alle esigenze di attuazione dei progetti.

All'onere relativo al contributo di cui all'articolo 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SVIMEZ — si fa fronte con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 9.

Art. 36.

Le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, non richiamate dalla presente legge o incompatibili con le disposizioni in essa contenute sono abrogate.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formulazione di un nuovo testo unico che comprenda tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi nel Mezzogiorno.